

PROPOSTA EMENDAMENTO

Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di importo liberamente pattuito al pagamento della fornitura e in ogni caso non superiore all'importo complessivo della detrazione stessa, pagato da uno dei fornitori diretti o indiretti o da altro soggetto che ha comunque un interesse economico diretto alla fornitura di prodotti o servizi nel settore delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica, della mobilità elettrica o dell'energia, ivi inclusi i fornitori di elettricità e gas. Il contributo sarà rimborsato a chi lo ha pagato sotto firma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, in 5 (cinque) quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Colui che paga il contributo ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori diretti o indiretti o ad altri soggetti, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il soggetto beneficiario della detrazione può optare, in luogo dell'utilizzo diretto della stessa, per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. A questi ultimi viene riconosciuto un credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Le disposizioni di cui al presente comma 2 troveranno applicazione decorsi 3 (tre) mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 16 bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto il comma 7 bis di seguito. "Per gli interventi di cui all'Articolo 16 bis lettera h del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 a scelta del contribuente la detrazione può essere ripartita in cinque o in 10 (dieci) quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi".

4. L'Agenzia delle entrate adotta le necessarie disposizioni entro 15 (quindici) giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.